

* * *

Schema di regolamento

Titolo I

Principi e disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Con il presente Regolamento il Commissario Straordinario incaricato di sovrintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori volti al completamento del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE, ai sensi dell'articolo 4, comma 6-*bis*, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, detta la disciplina dei procedimenti di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dallo stesso effettuati nell'esecuzione delle mansioni al medesimo affidate.
2. I predetti affidamenti sono svolti dal Commissario straordinario sia in proprio che per conto del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia, ove l'affidamento sia riferito all'ambito di applicazione della convenzione di concessione stipulata in data 4 ottobre 1991, prot. 7191, dei successivi atti aggiuntivi e modificativi nonché dei relativi atti attuativi.
3. Non costituiscono oggetto del presente Regolamento gli acquisti, di qualunque oggetto e importo, che il Commissario Straordinario effettua per il funzionamento della propria struttura. Detti acquisti possono essere effettuati liberamente dal Commissario con modalità tali da garantire il rispetto dei principi libera concorrenza, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e non discriminazione, eventualmente anche tramite il rinvio alle disposizioni del presente Regolamento ovvero della normativa vigente.

Articolo 2

Principi

1. Gli affidamenti di cui al presente Regolamento garantiscono i principi libera concorrenza, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e non discriminazione.
2. I criteri di partecipazione alle procedure di affidamento oggetto del presente Regolamento non escludono ed assicurano l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

3. Agli affidamenti oggetto del presente Regolamento trovano applicazione – ove non espressamente derogate dal presente Regolamento o dalla *lex specialis* del singolo affidamento – le disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) limitatamente alle seguenti:

- a. Art. 35, commi 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, ai fini della determinazione del valore del contratto;
- b. Art. 42, in tema di conflitto di interessi;
- c. Artt. 45, 46, 47 e 48 in tema di operatori economici, singoli o riuniti;
- d. Art. 53, in tema di accesso agli atti e riservatezza;
- e. Art. 80, in tema di cause di esclusione;
- f. Art. 83, in tema di criteri di selezione, soccorso istruttorio e tassatività delle cause di esclusione;
- g. Art. 84, in tema di qualificazione degli esecutori di lavori (SOA);
- h. Art. 89, in tema di avvalimento;
- i. Art. 93, in tema di garanzie per la partecipazione alla procedura;
- j. Art. 97, in tema di verifica dell'anomalia delle offerte.

4. Il Commissario può – motivandone adeguatamente l'esigenza – introdurre deroghe espresse alle disposizioni del presente Regolamento nonché alle disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 elencate al precedente comma, fermo restando il rispetto dei principi di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 3

Clausola di sussidiarietà

1. Per quanto non espressamente previsto o derogato dal presente Regolamento e dalla *lex specialis* del singolo affidamento, trovano applicazione in via sussidiaria le disposizioni della normativa vigente in materia di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Articolo 4

Responsabile unico del procedimento

1. Per ogni procedura il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia nomina, su richiesta del Commissario, un responsabile unico del procedimento, preferibilmente tra i suoi dipendenti del. Il Commissario può esprimere nella richiesta una preferenza ovvero richiedere, motivatamente, al Provveditorato la nomina di un diverso responsabile del procedimento.

Articolo 5

Procedimenti di affidamento

1. Per ciascun procedimento di scelta del contraente oggetto del presente Regolamento il Commissario Straordinario indica nella Determina a contrarre:
 - a. l'oggetto dell'affidamento e il relativo corrispettivo;
 - b. il tipo di procedura;
 - c. nel caso di affidamenti diretti o procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi o avvisi, i criteri di individuazione e selezione dei soggetti cui richiedere il preventivo o da invitare a presentare offerta;
 - d. i criteri di selezione degli offerenti;
 - e. il criterio di aggiudicazione;
 - f. l'oggetto, il valore e la tipologia del contratto da affidarsi;
 - g. se l'appalto è suddiviso in lotti;
 - h. le fasi della procedura di affidamento;
 - i. i termini della procedura e in particolare: **(i)** il termine per la presentazione delle offerte; **(ii)** il termine di validità dell'offerta; **(iii)** l'applicazione o meno dello *stand still* a seguito dell'aggiudicazione;
 - j. i criteri per l'individuazione dei componenti della commissione di valutazione delle offerte, ove il criterio di aggiudicazione individuato sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Il Commissario Straordinario potrà scegliere liberamente il criterio di aggiudicazione tra il prezzo più basso e l'offerta economicamente più vantaggiosa il Commissario, in ragione delle caratteristiche dell'affidamento.
3. Il Commissario Straordinario può suddividere l'affidamento in lotti funzionali o prestazionali al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese salvo che la suddivisione in lotti non rischi di pregiudicare la sollecita ultimazione del MOSE.
4. Il Commissario Straordinario potrà escludere l'applicazione dello *stand still* tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto d'appalto. In caso venga previsto lo *stand still* il relativo termine è di 35 giorni decorrenti dalla data di aggiudicazione.
5. In ciascun procedimento di affidamento il Commissario Straordinario deve provvedere, prima della stipula del contratto, alle verifiche delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario nel corso della procedura.

Articolo 6

Pubblicità

1. Per ciascuna procedura di affidamento il Commissario Straordinario è tenuto almeno a pubblicare , entro cinque giorni dall'aggiudicazione o dall'affidamento diretto, un avviso contenente almeno **(i)** gli esiti del procedimento e **(ii)** i soggetti che vi hanno preso parte e le modalità per la loro individuazione.

Articolo 7

Protocollo di legalità

1. Il Commissario Straordinario garantisce che tutti gli affidamenti di cui al presente Regolamento diano pedissequa applicazione alle disposizioni volta per volta applicabili del vigente Protocollo di Legalità sottoscritto in Venezia il 26 aprile 2018, prot. n. 225/GAB/2015/D.

Titolo II

Procedimenti di scelta del contraente

Articolo 8

Scelta delle procedure di affidamento

- 1.** Per gli affidamenti di lavori fino ad Euro 300.000,00 e di servizi e forniture fino ad Euro 150.000,00 il Commissario Straordinario può procedere mediante affidamento diretto.
- 2.** Per gli affidamenti di lavori di importo superiore ad Euro 300.000,00 e fino ad Euro 1.000.000,00 e di servizi e forniture di importo superiore ad Euro 150.000,00 e fino ad Euro 500.000,00 il Commissario Straordinario può procedere con affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi individuati sulla base di indagini di mercato o negli elenchi di cui al successivo Titolo III, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
- 3.** Per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui al comma che precede, il Commissario Straordinario può procedere con la procedura che ritiene più confacente rispetto all'importo e alle caratteristiche del contratto da affidarsi, tra quelle di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
- 4.** In caso di estrema urgenza, il Commissario Straordinario può procedere con affidamento diretto, anche senza consultazione di due o più preventivi, di contratti di lavori, servizi e forniture a prescindere dalle soglie di cui ai commi che precedono.

Articolo 9

Commissione giudicatrice

- 1.** Ove il criterio di aggiudicazione prescelto dal Commissario sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione del pregio tecnico delle offerte è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidarsi.
- 2.** I componenti della commissione giudicatrice sono individuati con provvedimento del Commissario Straordinario in numero dispari non superiore a cinque.
- 3.** Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 primo e secondo periodo, 11 dell'art. 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Titolo III

Individuazione dei soggetti da invitare

Articolo 10

Individuazione degli operatori economici

1. Nel caso di affidamenti diretti o procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi o avvisi il Commissario Straordinario individua i soggetti cui richiedere la formulazione di preventivi o da invitare a presentare offerta negli albi o elenchi di operatori economici tenuti da amministrazioni centrali o territoriali nonché da società controllate dallo Stato o dalle regioni.
2. Nell'individuazione degli operatori economici il Commissario Straordinario garantisce il criterio della rotazione, salvo che l'affidamento, la richiesta di preventivo e/o l'invito a presentare offerta ad un operatore economico determinato e già affidatario di contratti non sia funzionale alla sollecita ultimazione del MOSE.

Articolo 11

Indagini di mercato

1. Ove non sia possibile individuare l'operatore economico cui sottoporre la richiesta di preventivo o l'invito a presentare offerta, il Commissario Straordinario pubblica un apposito avviso indicando il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con il Commissario Straordinario.
2. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo di quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
3. Il Commissario Straordinario rende noto nell'avviso di cui al comma 1 se e con quali modalità procederà alla riduzione dei soggetti cui richiedere il preventivo o da invitare a presentare offerta. Per il caso di sorteggio il Commissario Straordinario rende noto nell'avviso la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.